



Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	374	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa	
Norma di riferimento:	Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	9 gennaio 2026	9 gennaio 2026
annuncio:	13 gennaio 2026	13 gennaio 2026
assegnazione:	13 gennaio 2026	13 gennaio 2026
termine per l'espressione del parere:	12 febbraio 2026	12 febbraio 2026
Commissione competente :	Senato - 3 ^a Affari esteri e difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio	V Bilancio

Contenuto

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare ([D.P.R. n. 90 del 2010](#)), al fine di incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

In particolare, l'**articolo 1** provvede ad incrementare il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'[articolo 17 del D.P.R. n. 90 del 2010](#) di **ventiquattro unità di personale non dirigenziale**.

Tale contingente passa pertanto **da 136 unità dal a 160 unità**.

La numerosità di tale contingente era stata fissata complessivamente in 136 unità, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, lett. f), n. 1), del D.P.C.M. 20 giugno 2024, n. 99 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. n. 90 del 2010 sono uffici di diretta collaborazione presso il Ministero della difesa: la segreteria del Ministro; l'Ufficio di Gabinetto; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio comunicazione Difesa; l'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica; l'Ufficio del Consigliere diplomatico; le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione. Tali uffici, inoltre, collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione.

La modifica viene apportata, secondo l'articolo 1, "in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 e nel preambolo si fa presente "la necessità di dare attuazione all'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, apportando le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, volte a incrementare il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica di ventiquattro unità di personale **non dirigenziale**".

Si ricorda che il citato articolo 14, comma 6-bis, del D.L. 25/2025, incrementa, altresì, di euro **600.000** per l'anno 2025 e di euro **1.200.000** a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 11 dell'articolo 19 del d.P.R. n. 90/2010.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 19 del testo unico anzidetto, al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'**indennità accessoria di diretta collaborazione**, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri.

La relazione illustrativa afferma che la modifica apportata al D.P.R. n. 90 del 2010 "è volta a dare attuazione alla previsione normativa di cui all'articolo 14, comma 6-bis, del d.l. n. 25/2025, che, nell'incrementare le disponibilità finanziarie dei capitoli su cui grava il pagamento delle indennità di diretta collaborazione del personale non dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di 600.000 euro per il 2025 e di 1.200.000 euro a decorrere dal 2026 consente all'Amministrazione di incrementare:

- a. l'indennità di diretta collaborazione, ferma al 2003, a fronte di un incremento medio dei trattamenti economici di più del 25% al personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione;
- b. di ulteriori 24 unità il contingente del personale non dirigenziale facente parte del contingente di diretta collaborazione che porta il contingente totale a 160 unità.

Ciò a fronte della radicale rivisitazione organizzativa imposta dagli straordinari impegni dettati dal particolare contesto internazionale, che necessita, anche a seguito dell'introduzione con il d.P.C.M. n. 99 del 2024 di due nuovi uffici di diretta collaborazione, di indispensabili e urgenti correttivi normativi che accompagnino il processo di cambiamento".

Sempre la relazione illustrativa precisa che si tratta di personale non dirigenziale e "a dimostrazione di ciò **non subiscono incrementi i contingenti** (rientranti nel numero di 136, ora 160 unità) **di personale dirigenziale** militare e civile disciplinati ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 (13 colonnelli e 9 dirigenti civili di seconda fascia)".

Sotto il profilo della formulazione del testo, il **Consiglio di Stato**, nel rendere parere favorevole, ha rilevato che l'Amministrazione con lo schema di decreto in esame non si è limitata a dare una mera esecuzione alle disposizioni di cui all'[art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25/2025](#), contenente norme di incremento della dotazione finanziaria destinata all'erogazione di indennità a favore del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione, ma "ha effettuato una scelta di merito, utilizzando una parte cospicua delle risorse per l'aumento strutturale del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione", ha dunque richiesto di sostituire all'articolo 1 le parole "In conformità alle disposizioni" con le parole "Per le finalità".

L'**articolo 2** dello schema di D.P.R. in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che la modifica regolamentare in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri sono stati infatti **già autorizzati e coperti** in occasione della loro previsione al livello primario. L'incremento è disposto, pertanto, nell'ambito delle dotazioni finanziarie già disponibili a legislazione vigente, così come incrementate dal decreto-legge 25/2025 senza determinare incrementi degli organici.

In particolare, la relazione tecnica stima il **costo annuo** per il pagamento dell'indennità di diretta collaborazione di 24 unità in **486.432 euro**. La medesima relazione precisa che il differenziale delle risorse previste dal decreto-legge 25/2025 (e non utilizzate per l'incremento delle 24 unità) **sarà destinato all'incremento dell'indennità di diretta collaborazione** del personale del contingente già destinatario della stessa.

Relazioni e pareri allegati

Al provvedimento sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'ATN e la dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei provvedimenti adottati ai sensi dell'[articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988. n. 400](#).

Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento

L'ATN precisa che il presente intervento è adottato a norma dell'articolo 14, comma 6-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, laddove si prevede che l'incremento della dotazione finanziaria dei capitoli su cui

grava l'indennità di diretta collaborazione del personale fino al grado di tenente colonnello.

Per modificare il D.P.R. 90/2010 è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

L'ATN precisa che, trattandosi di disposizioni riguardanti l'ordinamento del Ministero della difesa, sulla base del Trattato dell'Unione europea sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Non si ravvisano pertanto rofili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Inoltre, non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Il provvedimento modifica l'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 90 del 2010 per rendere effettivo e permanente l'incremento di n. 24 unità, modificando, il numero del contingente del personale non dirigenziale della diretta collaborazione da n. 136 a n. 160 unità.

Senato: Dossier n. 635

Camera: Atti del Governo n. 374

2 febbraio 2026

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nel settore politica estera e difesa	Studi1@senato.it - 066706-2451	✗ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Difesa	st_difesa@camera.it - 066760-4172	✗ CD_difesa

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DIO191